



**COMUNE DI CASTENASO**  
**Provincia di Bologna**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

ATTO n. 59 del 30/10/2012

**OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012**

**Il giorno 30 del mese di Ottobre dell'anno 2012 alle ore 20:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.**

**Fatto l'appello nominale risultano:**

CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI	CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI
1	SERMENGGHI STEFANO	S	12	RODA NADIA	S
2	ALBERONI NERIA	S	13	VITI RUBEN	S
3	ANGIOLINI PAOLO	S	14	ZERBINI GABRIELE	S
4	BARSANTINI GIORGIA	S	15	CASTELLI ANDREA	S
5	BIAGI ANDREA	S	16	GENNASI RICCARDO	S
6	BIANCOLI ALBERTO	S	17	GRANDI STEFANO	S
7	DA RE LAURA	S	18	MARZADURI GIOVANNI	S
8	LIONELLO DANILO	S	19	MENGOLI MAURO	S
9	MAGNANI SILVA	S	20	DIANA NUNZIO	S
10	MONTI SERGIO	S	21	CALA' PIERGIORGIO	N
11	RIZZI MASSIMILIANO	S			

**Totale Presenti n. 20 Assenti n. 1**

**Sono presenti gli assessori esterni : TONELLI GIORGIO, GIGLIO CONCETTA**

**Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale. Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Dott. MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.**

**Sono designati a scrutatori i Sig.ri :**

**CASTELLI ANDREA ALBERONI NERIA DA RE LAURA**

**Area: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI**

**Oggetto: "MODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012"**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art. 8 D.Lgs. n. 23/2011, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, c. 1 D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale all'anno 2012;
- l'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 13 c. 12 bis D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 che prevedeva, in deroga all'articolo 172 c. 1, lett. e) DLgs n. 267/2000 e all'art. 1 c. 169 Legge n. 296/2006, che i Comuni potessero approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30.09.2012;
- l'art. 1 del D.M. 2 agosto 2012, che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, quale termine ultimo per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi, quella prevista come scadenza per deliberare il bilancio di previsione, precisando che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- la data del 30 settembre 2012 era stata introdotta in sede di conversione del D.L. n. 16/2012, per superare i vincoli derivanti dal termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, fissato all'epoca al 30 giugno 2012;
- l'esigenza di mantenere un termine ad hoc per l'IMU è venuta meno nel momento in cui, per effetto dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno del decreto ministeriale del 2 agosto 2012, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato ulteriormente prorogato al prossimo 31 ottobre;
- la lettura sistematica delle diverse disposizioni consente di ritenere che il termine del 30 settembre 2012 sia oggi implicitamente abrogato, in quanto si è ripristinato il normale meccanismo di correlazione temporale tra l'approvazione della deliberazione in materia di tributi locali e l'approvazione dei bilanci di previsione.

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 13 D.L. n. 201/2011, ai commi 6, 9 e 10 stabilisce, rispettivamente, che:

1. l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 art. 52 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuale;
2. i Comuni hanno la facoltà di ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
3. la detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8 c. 4 D.Lgs. n. 504/1992 e precisamente:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977);

per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato per cui l'intero importo pagato resta nelle casse del Comune;

4. sia le cooperative a proprietà indivisa sia l'ACER sono soggetti passivi IRES e conseguentemente, per entrambi, il Comune ha la facoltà di ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,4 %;
5. la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 ha sottolineato che la manovrabilità riconosciuta al Comune in termini di aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

RILEVATO che:

- sia le cooperative edilizie a proprietà indivisa sia l'istituto autonomo case popolari (ora ACER) rivestono l'analogo ruolo di agevolare l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti;
- lo Stato, già nella disciplina ICI (art. 8 c. 4 D.Lgs. 504/1992 sopracitato) assimila le due fattispecie imponibili;
- la manovra dell'ente locale in materia di determinazione delle aliquote deve essere espletata in maniera non discriminante per soggetti passivi assimilabili;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 29/05/2012 avente per oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria anno 2012", con la quale era stata approvata, tra le altre, l'aliquota dello 0,76 per cento (7,6 per mille) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ACER);

PRESO atto del ruolo "sociale" delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case popolari, come in precedenza rilevato;

RITENUTO opportuno, in considerazione del "ruolo" soprarichiamato e del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi l'acquisto di una casa o la locazione di un appartamento ai prezzi di mercato, modificare la deliberazione consiliare n. 29/2012, limitatamente alla determinazione dell'aliquota relativa alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ACER) riducendo la stessa dallo 0,76 per cento (7,6 per mille) allo 0,4 per cento (4 per mille);

DATO atto, che la variazione di aliquota in esame comporta una minore entrata, stimata in € 15.510,00, alla risorsa 102 "Imposta municipale unica" del bilancio 2012;

SENTITA la Commissione Consiliare competente per materia che si è riunita in data 25 Ottobre 2012.;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

SENTITI

**Assessore Giglio:** la giunta propone di intervenire sul recente regolamento IMU per apporre una correzione migliorativa riferita a due classi di utenti e cioè le cooperative edilizie a proprietà indivisa, e l'istituto autonomo case popolari ora ACER. Queste due categorie ora hanno un'aliquota dello 0.76%, considerata l'opportunità data dalla norma di abbassare queste due categorie allineandole all'aliquota della prima casa e cioè lo 0,4% motivato dal fatto che trattasi di categorie sensibili da un punto di vista sociale, per cui pare giusto e opportuno riportare all'aliquota prima casa; l'operazione comporterà una minore entrata per il bilancio pari circa a 15.510,00 € che verrà corretta in fase di assestamento. Nella Provincia di Bologna solo il Comune di Bologna ha applicato per queste categorie lo 0,4%, altri comuni hanno aliquote più alte.

**Consigliere Grandi:** ricorda che il gruppo aveva richiesto in commissione il resoconto sull'andamento dell'IMU nei vari comuni per confrontarli con il nostro Comune. Importante questa modifica che condividono, sottolinea nuovamente la necessità di ridurre l'aliquota applicata sulla casa che i genitori hanno concesso in godimento ai figli. Si dovrà tornare sull'argomento.

**Consigliere Marzaduri:** rinnova la richiesta già avanzata nel consiglio comunale precedente con specifico riferimento alla riduzione dell'aliquota così come richiesto anche dal consigliere Grandi. Era stata fatta una precisa richiesta, se ciò non è realizzabile voterà contro.

**Consigliere Viti:** la proposta della giunta è condivisibile, favorendo ciò che è realmente prima casa, auspica la revisione del regolamento IMU alla luce anche della revisione del catasto con un'attenzione al reddito dei singoli e all'uso che si fa dell'immobile.

**Consigliere Mengoli:** la questione della casa per i figli non è marginale, questa è una decisione che deve e può essere attentamente valutata e adottata dal Comune di Castenaso.

**Consigliere Diana:** Condivide il punto sia di Viti che di Marzaduri e Mengoli riferito alla casa per i figli che era comunque un elemento di discussione, discutibile la scelta di favorire alcuni enti che già dovrebbero svolgere un servizio sociale, negli ultimi anni forse un po' disatteso.  
Voto di astensione del gruppo.

**Assessore Giglio:** condivide i punti di vista dei consiglieri, se ci fossero state le condizioni sarebbe stata una delle priorità. Ricorda che le aliquote sono state calibrate rispetto alle ns. possibilità, ogni punto è stato valutato, l'applicazione di quanto richiesto sarebbe costato 100mila euro di gettito in meno. Ogni aggiustamento ha un peso specifico, certamente una riflessione verrà fatta in considerazione del gettito di fine anno, ma non è un impegno a priori. Una precisazione per Diana l'aliquota dello 0,40% per le cooperative a proprietà indivisa si applicherà solo per gli alloggi locati a residenti, se gli edifici risulteranno liberi dovrà essere pagata l'aliquota piena.

Consiglieri presenti e votanti n. 20

Con n. 14 voti favorevoli (Gruppo Consiliare Centro Sinistra per Castenaso e Angiolini e Da Re del Gruppo Consiliare "Gruppo Misto") e 6 astenuti (Gruppo Consiliare "Marchi Sindaco – Uniti per Castenaso", Diana del Gruppo Consiliare "Lista Civica Castenaso 5 Stelle – beppegrillo.it" e Marzaduri del Gruppo Consiliare "Gruppo Misto")

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa

1. Di modificare la deliberazione consiliare n. 29 del 29/05/2012 limitatamente alla determinazione dell'aliquota relativa alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP (ACER) riducendo la stessa dallo 0,76 per cento (7,6 per mille) allo 0,4 per cento (4 per mille);
2. Di dare atto che la suddetta aliquota dovrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2012;
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'01/01/2012 e, ai sensi dell'art. 13 c. 15 del D.L. n. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
4. Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Dott. Massimiliano Rizzi**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Andrea Fanti**

---